

PRETURA FIRENZE
17 GIUGNO 1986

ESTENSORE:

CRIVELLI

IMPUTATO:

ROCCHI

Radiotelevisione • Emittenti private • Disturbo del servizio di telecomunicazioni • Reato • Esclusione.

L'art. 23 del d.P.R. n. 156 del 1973 tutela solo il servizio pubblico di telecomunicazioni, esercitato direttamente dallo Stato od indirettamente attraverso privati concessionari, e non anche le emittenti private, sia che ripetano programmi stranieri, sia che diffondano programmi in ambito locale.

Radiotelevisione • Emittenti private • Irradiazioni dirette ad interferire con segnali altrui • Danneggiamento di energie • Configurabilità.

L'irradiazione di trasmissioni televisive (onde radioelettriche) sulla stessa frequenza già usata per le proprie trasmissioni da altra emittente, con causazione di interferenze, risolvendosi nel danneggiamento delle altrui energie economicamente valutabili (onde radioelettriche altrui) integra l'elemento materiale del delitto di danneggiamento.

Con querela in data 3 giugno 1986, Montagni Mauro, nella sua qualità di Presidente del C.A. della Società Televisiva privata « Telecentro Toscana, S.p.A. », effettuante la diffusione in ambito locale di trasmissioni televisive sul Canale 64, lamentava l'esplicazione di attività di disturbo eseguita mediante irradiazione sulla stessa frequenza di programmi televisivi da parte di altra emittente privata a fare epoca dal 27 maggio 1986, in dispregio al preuso consolidato da oltre 4 anni su tale banda di frequenza da parte della propria emittente, che subiva effetti distruttivi dei propri segnali. Specificava che, a seguito di un accordo in data 23 marzo 1986, aveva ceduto a T.V. Internazionale Milano un ramo dell'azienda comprensivo della predetta banda di frequenza e che attualmente sul predetto canale trasmettevano, a fasce orarie alternate i propri programmi T.C.T. e T.V.I., con ripetizione da parte di quest'ultima del programma estero di Tele Montecarlo dalle ore 13 alle ore 01. Chiedeva procedersi a immediato sequestro delle apparecchiature di Canale 10 avendo individuato in tale emittente la Società televisiva irradiante i segnali di disturbo in isofrequenza.

A seguito di sopralluogo e di contestuale esperimento giudiziario eseguito da questo Pretore in data 3 giugno 1986, si appurava che effettivamente una emittente dalla sigla Canale 10 trasmetteva sulla stessa frequenza d'onda utilizzata per l'irradiazione di programmi con contestuali sigle T.C.T. e T.M.C. disturbando gravemente le trasmissioni sino a renderle inintelligibili attraverso un normale televisore.

Con decreto in data 3 giugno 1986, il Pretore in via d'urgenza disponeva il sequestro delle apparecchiature dell'emittente disturbante.

In data 4 giugno 1986, il sequestro veniva eseguito ad opera del Nucleo di P.G. dei Carabinieri, con conseguente spegnimento del trasmettitore sintonizzato sul Canale 64 UHF da parte del Canale 10.

In pari data la difesa dell'imputato avanzava istanza di dissequestro delle apparecchiature.

Con atto in data 4 giugno 1986 T.V. Internazionale Milano sporgeva altra querela nei confronti di Canale 10 lamentando l'oscuramento dei propri programmi e cioè la ripetizione delle trasmissioni di Telemontecarlo.

In data 5 giugno 1986 venivano sentiti in contraddittorio tra loro ai sensi dell'art. 300 cod. proc. pen., i querelanti e il querelato sui fatti di cui alle lamen-tele.

Con ordinanza in data 5 giugno 1986, il Pretore respingeva l'istanza di dissequestro delle apparecchiature avanzata da Canale 10.

Con ordinanza in data 11 giugno 1986 il Tribunale di Firenze, adito per il riesame del decreto di sequestro e dell'ordinanza pretorile di rigetto dell'istanza di dissequestro, revocava il sequestro delle apparecchiature di Canale 10.

Con decreto di citazione in data 7 giugno 1986 il rappresentante legale di Canale 10 Rocchi Egidio, veniva tratto a giudizio avanti questa Pretura per l'udienza del 17 giugno 1986 per rispondere delle imputazioni di danneggiamento aggravato e continuato e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Al dibattimento si costituivano P.C. il sig. Montagni Mauro in rappresentanza di Telecentro Toscana e il sig. Barsanti William in rappresentanza di T.V. Internazionale Milano chiedendo, in uno alla sua declaratoria di responsabilità penale, la condanna di Canale 10 al risarcimento dei danni sofferti a causa delle interferenze causate.

Interrogato l'imputato e udite le parti offese in sede testimoniale, si procedeva a perizia dibattimentale sulla natura, consistenza ed altre qualità delle onde radio elettriche, nominatosi perito un ingegnere del C.N.R. addetto all'Istituto di micro-onde di Firenze.

Esaurita la discussione, i difensori di P.C. e il P.M. concludevano per la condanna dell'imputato, quantomeno in ordine al reato di danneggiamento, e per la refusione dei danni.

La difesa concludeva come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — FATTO. — Dalle dichiarazioni dell'imputato e dalle deposizioni testimoniali dei querelanti, è emerso che:

1) a fare epoca dal 1981 sul Canale 64 (banda di frequenza 815-825 MgH), con irradiazione dal Monte Secchieta verso le Province di Firenze e Pistoia, trasmette i propri programmi in ambito locale l'emittente televisiva privata Telecentro Toscana;

2) in data 23 marzo 1986 la società gestrice degli impianti ha ceduto il ramo d'azienda correlativo a detta banda di frequenza alla società T.V. Internazionale Milano S.p.A. che ha iniziato a ripetere sul Canale 64 i programmi esteri di Telemontecarlo;

3) T.V.I. Milano è in possesso di autorizzazione provvisoria alla ripetizione dei programmi dell'emittente monogasca (ai sensi dell'art. 44 legge n. 103 del 1975) per altre postazioni e frequenze, esclusa quella in questione, per la quale non ha richiesto specifica autorizzazione perché notoriamente il Ministero pp.tt. per difficoltà tecniche non rilascia alcuna autorizzazione per l'esercizio di impianti ripetitori di programmi esteri;

4) per accordo tra le due emittenti citate, attraverso le medesime apparecchiature di diffusione e sulla stessa banda di frequenza vengono irradiati a fasce orarie alterne sia i programmi di T.C.T. che quelli di T.M.C. (ripetuti da T.V.I.), con uso promiscuo del canale;

5) dal 31 maggio 1986 sullo stesso Canale 64 ha iniziato a trasmettere propri programmi da postazione viciniora e nello stesso ambito locale l'emittente televisiva privata Canale 10 Toscana s.r.l. di cui Rocchi Egidio è responsabile legale;

6) la trasmissione in iso-frequenza ha provocato interferenze tali alle irradiazioni televisive delle altre due emittenti da non renderne più intelleggibili i segnali;

7) pur rendendosi conto dei disturbi arrecati alle altre emittenti, Canale 10 ha proseguito nelle trasmissioni fino all'ordine di sequestro degli impianti da parte del Pretore, riprendendole dopo il dissequestro disposto dal Tribunale;

8) l'imputato Rocchi ha ammesso di sapere che su tale frequenza da anni trasmetteva T.C.T. e da alcuni mesi anche T.M.C. e di avere, ciò nonostante, intrapreso a trasmettere a sua volta sul Canale 64 ritenendo che lo stesso fosse diventato una *res nullius*, perché la ripetizione del programma straniero avveniva senza autorizzazione ministeriale e doveva considerarsi illecita sotto tutti gli aspetti; a ciò si doveva aggiungere il sensibile calo pubblicitario e di *audience* avvertito dalle altre emittenti locali in connessione alla ripetizione di T.M.C. Consapevole che ogni diritto in questo settore è conseguente all'uso, Canale 10 aveva iniziato a trasmettere su detto Canale 64 allo scopo di diventare titolare di un diritto all'uso della relativa frequenza;

9) lo stesso giorno d'inizio delle trasmissioni sul Canale 64, Canale 10 ha presentato un esposto penale alla Pretura di Firenze denunciando l'abusiva ripetizione di T.M.C. ed ha intrapreso azione civile contro T.C.T. per la rivendica del diritto all'uso della frequenza (cfr. doc. in atti).

DIRITTO. — 1. *Danneggiamento.*

L'imputazione di danneggiamento è stata prospettata sotto un duplice profilo, qualificandosi l'accusa nell'un caso come danneggiamento di servizi di telecomunicazioni ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 e 635, n. 3 cod. pen. nell'altro come danneggiamento delle onde radioelettriche e delle relative bande di frequenza.

Per entrambe le tesi la condotta contestata è unica ed è prospettata come irradiazione di segnali televisivi su banda di frequenza già utilizzata da altre emittenti per diffondere le proprie trasmissioni, commettendo il fatto su cose esposte per destinazione e necessità alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità (art. 625, n. 7 richiamato dall'art. 635, n. 3 cod. pen.).

1a. Sotto il primo profilo si rileva quanto segue..

L'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 recita: « Chiunque espliciti attività che rechi in qualsiasi modo, danno ai servizi postali e di telecomunicazioni od alle opere ed oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3 cod. pen. ».

Tale norma estende indubbiamente la tutela ordinariamente prevista per le cose mobili ed immobili ai « servizi di telecomunicazione » ed alle opere ed agli oggetti a questi inerenti. Ove le fattispecie concrete contengano tutti gli elementi propri delle norme di cui all'art. 23 d.P.R. citato e di cui all'art. 635 cod. pen. può affermarsi che, in base al principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen. trovi esclusiva applicazione la norma di cui all'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973: con la conseguenza che, nell'ipotesi che questa non risulti violata, non potrà applicarsi sussidiariamente la norma di cui all'art. 635 cod. pen.

Occorre, quindi, esaminare la struttura della norma speciale di cui all'art. 23 citato.

Quanto al soggetto destinatario della tutela.

È fuor di dubbio che il termine « servizio di telecomunicazioni », di per sé, non implica la natura pubblica del soggetto esercente.

La parola servizio, nella sua comune accezione giuridica di attività volta a fornire prestazioni ad un numero indeterminato di persone, non è significativa né di pubblico né di privato ove l'attività non sia oggetto di pubblico monopolio.

Per quanto riguarda la materia delle radiodiffusioni, al di là della generale affermazione di principio contenuta nell'art. 1 del d.P.R. n. 156 secondo cui appartengono in esclusiva allo Stato (nei limiti previsti dallo stesso d.P.R.) i servizi di telecomunicazioni, notasi che fin dall'origine il principio soffriva eccezione per quanto riguarda gli impianti ripetitori privati di programmi televisivi esteri e nazionali (art. 1, comma 2 d.P.R. cit.); inoltre, a seguito della nota sent. n. 202 del 1976 della Corte costituzionale, altra deroga al monopolio statale fu introdotta a favore delle emittenti private diffondenti propri programmi in ambito locale.

Con ciò che, secondo tali premesse, potrebbe considerarsi servizio di telecomunicazioni, oltre a quello pubblico svolto dalla concessionaria statale, an-

che quelli privati svolti dalle emittenti in ambito locale e dalle imprese ripetitrici programmi stranieri.

Considerazione che appare confortata dal fatto che il libro quarto del t.u. pp.tt., trattando dei « servizi di telecomunicazioni » ricomprende anche la disciplina di quei servizi svolti da privati dietro concessione od autorizzazione ministeriale. Complesso di circostanze, queste, da cui sarebbe desumibile l'ambivalenza (pubblico e privato) del termine « servizio di telecomunicazioni » usato dalla legge all'art. 23. Con la conseguenza che anche un servizio privato di telecomunicazioni sarebbe tutelabile in base alla predetta norma nei confronti degli autori di attività esplicate in suo danno.

Peraltro, tale interpretazione appare urtare con la complessiva *ratio* del t.u. pp.tt., ove, nella sua formulazione originaria, l'esplicazione di servizi di telecomunicazioni è testualmente riferita ai servizi pubblici (cfr. artt. 25 e 26), e la relativa attività svolta dai privati è definita come « esercizio di impianti di telecomunicazioni » (cfr. artt. 1, comma 2 e 183 d.P.R. n. 156) e l'esplicabilità di attività di telecomunicazioni da parte dei privati era prevista in via eccezionale e in conseguenza di abilitazione amministrativa.

Ciò induce inevitabilmente a far ritenere che la più intensa tutela penale fosse riservata, nelle intenzioni del legislatore, al servizio pubblico di telecomunicazioni, ricomprendendosi implicitamente in questo anche quello svolto dal privato in regime di concessione, la cui imputabilità è comunque riferibile al soggetto pubblico secondo i principi generali in materia.

Restavano fuori dalla particolare tutela, all'epoca, senz'altro gli impianti ripetitori di programmi stranieri gestiti da privati, nonché, a maggior ragione, quelli privati in qualunque ambito emessi.

La successiva « liberalizzazione » delle emittenti private operata dalla Corte Cost. con la richiamata sent. n. 202 mediante l'espunzione dalla legge di quelle parti degli artt. 1 e 183 che ne vietavano implicitamente l'esercizio in ambito locale, non vale a dotare di ultrattività la norma di cui all'art. 23 che originariamente doveva ritenersi prevista per il solo servizio pubblico.

Ciò, invero, comporterebbe l'applicazione per similitudine di rapporti e non per necessità logica di una disciplina particolare a casi non espressamente considerati: cioè applicazione analogica di legge penale (vietata dall'art. 14 delle preleggi) e non interpretazione estensiva.

Devesi, pertanto, concludere nel senso che l'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 è applicabile solo al servizio pubblico di telecomunicazioni, esercitato direttamente dallo Stato o indirettamente attraverso privati concessionari, ma non anche alle emittenti private, sia che ripetano programmi stranieri, sia che diffondano propri programmi in ambito locale.

La non ricomprensibilità del danno ad un « servizio di telecomunicazioni » (inteso nel senso generico inizialmente considerato) privato nella fattispecie astratta di cui all'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973 non esclude peraltro che tale fatto non possa integrare la fattispecie generale di cui all'art. 635 cod. pen., quand'anche la materialità dell'azione cada sulle stesse « cose » cioè sulle onde radioelettriche. Ciò perché la diversa struttura dei due reati impedisce l'operatività del principio di specialità (e, quindi l'inapplicabilità della norma di cui all'art. 635 cod. pen. in difetto dei presupposti di quella di cui all'art. 23 cit.), posto che caratteristica essenziale della struttura normativa dell'art. 23 d.P.R. n. 156 è la natura pubblica del servizio danneggiato, che nell'art. 635 cod. pen. non è richiesta in via esclusiva.

Quanto sopra esime il giudicante dall'esame delle altre eccezioni sollevate dalla difesa e cioè quelle relative all'esistenza di una norma speciale (artt. 240, 398, 402 d.P.R. n. 156 del 1973) contenente sanzione depenalizzata applicabile in via esclusiva ai sensi dell'art. 9 legge n. 689 del 1981, e quella relativa alla illiceità della ripetizione di programmi esteri senza autorizzazione comportante inqualificabilità della relativa attività come servizio per difetto di presupposto legale, essendo le stesse superate dalle già svolte considerazioni esaustive in merito.

1b. Sotto il secondo profilo si rileva quanto segue.

Quanto all'elemento materiale del reato.

L'art. 635 cod. pen. punisce come danneggiamento il fatto di chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui.

L'art. 624, comma 2 cod. pen. statuisce che agli effetti della legge penale si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico.

Occorre stabilire se l'intelleggiabilità dei segnali televisivi irradiati da un'emittente televisiva privata per la contemporanea irradiazione di segnali incompatibili effettuata sulla stessa banda di frequenza integri una situazione penalmente tutelabile ai sensi dell'art. 635 cod. pen.

Ritiene il giudicante che il quesito debba avere risposta positiva, nel senso che l'interferenza causata alle altrui trasmissioni con emissioni di segnali che rendano le altrui onde radioelettriche inservibili allo scopo cui sono destinate integri danno a cose altrui reprimibile ai sensi dell'art. 635 cod. pen.

Precisato preliminarmente che in esito alle verifiche giudiziali si è accertato in fatto come la trasmissione televisiva operata da Canale 10 sulla stessa frequenza già utilizzata da T.C.T. e da T.V.I. sia stata idonea a rendere intelleggibili le trasmissioni di queste ultime (cfr. verbale di sopralluogo in atti) occorre ora verificare se tale effetto sia stato provocato mediante danneggiamento di cose altrui o di energie economicamente valutabili, alle prime equiparate *ex lege*.

Il fisico del C.N.R. udito in sede peritale ha affermato inequivocabilmente i seguenti principi:

1) le trasmissioni televisive avvengono mediante la diffusione da parte dell'emittente di onde radioelettriche in una banda definita. Le radioonde sono vere e proprie energie elettriche e fungono da veicolo del segnale video appostovi dall'emittente mediante impresione alle stesse di un determinato messaggio tramite un processo di modulazione. Il segnale utilizzato dai sistemi di radiodiffusione è caratterizzato da:
a) emissione di onde elettromagnetiche;
b) sovrapposizione dell'informazione sulle stesse;

2) la frequenza è una caratteristica coesistente alle stesse onde radioelettriche, non potendosi ipotizzare onde senza frequenza; essa è una caratteristica delle onde e permette di distinguerle e individuarle da altre onde elettromagnetiche;

3) per selezionare le varie gamme di radiofrequenze, lo spettro elettromagnetico è diviso in bande; a sua volta l'apparecchio ricevitore è costruito in modo da essere sensibile alle frequenze di un'unica banda per volta e di escludere tutte le altre;

4) la trasmissione radio avviene nel seguente modo: ciascun trasmettitore emette onde magnetiche in una banda definita; il processo di ricezione consiste nel selezionare (sintonizzare) una particolare banda fra le tante trasmesse dalle varie stazioni, e riceverne i segnali relativi;

5) l'interferenza è dovuta al fatto che quando due segnali arrivano con la stessa frequenza sulla sintonia del ricevitore, le informazioni si sovrappongono. La situazione dell'interferenza nell'etere è analoga a quella che si verifica gettando due sassi in uno stagno a breve distanza l'uno dall'altro: i cerchi di onde creati da entrambi gli spostamenti d'acqua, incontrandosi si modificano reciprocamente.

Altrettanto accade nell'etere, dove la successiva irradiazione di onde sulla stessa banda di frequenza cambia le originarie informazioni.

Dal punto di vista del contenuto informativo, il fatto che sia presente un secondo segnale sulla stessa banda di frequenza rende inservibile il segnale originario, nel senso che, con particolare riferimento alle televisioni, non possono più recuperare le informazioni dell'uno distinguendole da quelle dell'altro se non con un processo sofisticato e non sempre possibile di ricostruzione e separazione delle originarie.

Da quanto sopra se ne trae la conclusione che l'interferenza rende inservibili e quindi danneggia le onde radioelettriche e il segnale da esse trasportato.

Le onde radioelettriche sono energie (elettriche) valutabili economicamente sol che si pensi che in esse consiste l'essenza fisica delle prestazioni delle aziende televisive, eliminando o soppri-

mendo le quali viene meno la possibilità di rendere ricevibili i programmi trasmessi.

L'esistenza delle radioonde e delle relative frequenze (che ne costituiscono elemento coesenziale) è obiettiva e autonoma rispetto all'apparecchio trasmettitore che le ha generate, nel senso che, una volta emesse, esse si propagano autonomamente e liberamente nell'etere indipendentemente dal trasmettitore e sono autonomamente aggredibili e danneggiabili per effetto di attività esterne (interferenze).

È fuor di dubbio, quindi, che le stesse siano cose mobili fisicamente apprezzabili e danneggiabili.

Né il fatto che siano liberamente emesse nello spazio può indurre a considerarle *res derelictae*, stante la loro specifica destinazione alla ricezione che le rende suscettibili di possesso (cfr. Cass., Sez. Un., 3 dicembre 1984, n. 6340, in *Foro it.*, 1984, 2953) da parte dell'emittente anche dopo la loro diffusione per la perseveranza di un'interesse alla loro integrità.

Riguardo all'altruità della cosa, giova rilevare (vedi perizia) che le elettroonde costituiscono creazione dello strumento che le produce, allorché si tratta di onde radiotelevisive, e che per il diritto penale si ha altruità tutte le volte che l'oggetto dell'azione delittuosa non è di proprietà dell'agente o nella di lui autonoma detenzione.

L'irradiazione di trasmissioni televisive (onde radioelettriche) sulla stessa frequenza già usata per le proprie trasmissioni da altra emittente con causazione di interferenze, risolvendosi nel danneggiamento delle altrui energie economicamente valutabili (onde radioelettriche altrui), integra l'elemento materiale del delitto di danneggiamento.

In ordine all'aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione e per necessità alla pubblica fede, la ricorrenza della stessa nell'ipotesi studiata emerge chiaramente da quanto già riportato, posto che l'onda radioelettrica è destinata necessariamente a viaggiare nello spazio ove è aggredibile facilmente da chicchessia per l'impossibilità fisica di fornirle adeguato riparo da interferenze altrui.

Invero, la maggior tutela penale apprestata alle cose esposte alla pubblica

fede si fonda sulla considerazione che le cose predette rimangono alla mercé di ogni attività di aggressione, perché non sono protette da alcuna forma di custodia e risultano, quindi, garantite soltanto da un presunto sentimento di rispetto del pubblico verso la proprietà altrui (Cass. 5 marzo 1956, Coletta, in tema di sottrazione).

Sussiste l'aggravante, inoltre, sotto la prospettiva della destinazione delle cose (onde radioelettriche portanti i segnali televisivi) a pubblica utilità perché, essendo comunque le trasmissioni televisive private destinate ad una pluralità indeterminata di utenti, le stesse costituiscono un servizio di interesse generale e i relativi beni vanno qualificati come cose di pubblica utilità, intese come serventi ad un uso di pubblico vantaggio.

In ordine alla sussistenza della causa di esclusione della pena di cui all'art. 51 cod. pen.

La difesa dell'imputato ha chiesto ritenersi la ricorrenza della causa giustificativa dell'esercizio di un diritto (art. 51 cod. pen.) muovendo dalla considerazione che, venendo operata la ripetizione del programma estero di Telemontecarlo senza la necessaria autorizzazione prevista dall'art. 38 d.P.R. n. 156 del 1973, la situazione di T.V. Internazionale non è degna di tutela, costituendo la relativa attività un illecito penale ai sensi dell'art. 195 d.P.R. n. 156 del 1973.

Conseguentemente, l'attività di Canale 10 consistita nell'occupazione della radiofrequenza da altri utilizzata abusivamente dovrebbe considerarsi come estrinsecazione dell'esercizio di un diritto.

Siffatta tesi non è accoglibile.

La scriminante dell'esercizio di un diritto presuppone la sussistenza di un diritto soggettivo, cioè di un interesse protetto in modo diretto e individuale dal diritto, tale che tutti gli altri interessi con esso in conflitto debbono cedere e rimanere sacrificati (Cass. 7 novembre 1952, Maggio).

Tale non è la situazione di chi intende occupare una cosa che suppone essere di nessuno perché abbandonata, versandosi in tale ipotesi in una semplice posizione di aspettativa equiparabile ad un mero interesse di fatto all'occupazione di

un bene fino a quel momento estraneo all'agente.

Il diritto soggettivo di proprietà o di preuso sorgerà solo dal momento dell'occupazione della *res nullius* ma non sussiste nella fase a tale momento prodromica dell'attesa di occupare il bene.

Nè, comunque, la scriminante opera se il titolare supera i limiti dell'esercizio del diritto, quali sono desumibili non soltanto dalla fonte da cui promana quel diritto, ma anche dal complesso dell'ordinamento giuridico (Cass., Sez. III, 8 gennaio 1966, Bargagnia).

Sotto tale ultima prospettiva, essendosi verificata l'occupazione con violenza alle cose altrui, trattandosi di violenza esercitata al di fuori dell'auto-tutela, si è al di fuori dei principi generali regolanti l'esercizio della violenza e l'acquisto delle cose di nessuno.

Un'occupazione di frequenza operata in dispregio a trasmissioni via etere già in atto ad opera di altre emittenti, concretandosi in un ricorso a vie di fatto comportanti inevitabilmente la soppressione dei segnali irradiati dagli altri, integra una violenza sulle cose priva di causa giustificatrice sotto il profilo penale.

Né appare conferentemente richiamata dall'imputato la giurisprudenza della S.C. della Cassazione (Sez. I, 1° ottobre 1985, n. 1037 all. agli atti) secondo cui, concretando l'esercizio dell'attività di ripetizione di trasmissioni estere senza autorizzazione attività penalmente illecita, il conflitto fra una tale impresa illegale ed una successiva emittente in ambito locale sulla medesima frequenza non può essere risolto in base al criterio della priorità nell'uso del canale.

La S.C., con la sentenza predetta, come si evince dal contenuto dell'intera motivazione (ricorso *ex art.* 700 cod. proc. civ.), nell'affermare l'inutilizzazione di una pretenza illegittima, ha risolto un conflitto di diritti in sede petitoria (ove un preuso illecito non è opponibile come tale ad un concorrente che vanti un contrastante diritto).

Ma tale principio non è estensibile sul piano dello spoglio del possesso ove vige la tutela di fatto delle situazioni consolidate e il principio *spoliatus ante omnia restitendus*, soprattutto ove lo spogliante non agisca in autoreintegro ma

eserciti la violenza per la conquista di un canale televisivo.

Nel caso di specie, si verte in ipotesi di violento impossessamento di cosa già materialmente posseduta da altri configurabile nell'occupazione violenta della banda di frequenza già da altri utilizzata con danneggiamento delle altrui onde radioelettriche: circostanza integrante spoglio violento e non già autotutela.

È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il possesso illegittimo di una cosa da parte del detentore (in questo caso perché privo del necessario atto abilitativo da parte della P.A.) non legittima lo spoglio o la turbativa violenta da parte di un terzo estraneo; a maggior ragione il principio vale nel caso in cui questi se ne voglia impossessare come se si trattasse di cosa abbandonata.

Nel caso di specie di spoglio non si può parlare per l'inidoneità materiale di una tale azione a sottrarre le onde radioelettriche da altri diffuse nello spazio — posto che, fintantoché persiste l'originaria irradiazione non è ipotizzabile una sottrazione totale della frequenza. Peraltro, come si è già rilevato, l'attività di trasmissione sulla stessa frequenza rileva sotto il profilo del danneggiamento delle frequenze da altri diffuse, anche se illegittimamente.

Giova ricordare che la tutela penale non ha riguardo al titolo della detenzione della cosa, perché scopo del diritto penale non è quella di riconoscere o regolare diritti soggettivi patrimoniali tra le persone, bensì quello di reprimere fatti contrari alla sicurezza patrimoniale in genere, considerati come manifestazione di criminalità del soggetto attivo (*ne cives ad arma ruant*).

Quindi il danneggiante dev'essere punito indipendentemente da ogni considerazione relativa alla qualità del detentore, al titolo per cui questi eserciti la detenzione della cosa e alla legittimità o meno del suo uso in base alle norme amministrative regolanti l'esercizio dell'attività fattane.

È, pertanto, meritevole di tutela penale la violenza di fatto subita nel pacifico possesso di frequenza radioelettrica da parte di emittente privata ripetitrice illegittimamente programmi esteri, posto che lo spoglio violento di una cosa da altri posseduta non è stretto nel nostro

ordinamento da alcuna causa giustificatrice.

Vale d'altronde osservare che la situazione dell'emittente privata Telecentro Toscana è del tutto legittima posto che l'esercizio di impianti di trasmissione di programmi via etere in ambito locale è del tutto lecito anche se eseguito senza autorizzazione (Cass. 16 ottobre 1984, n. 1327).

Non ricorre pertanto la invocata causa di giustificazione obiettiva.

Quanto all'elemento soggettivo.

Per l'integrazione dell'elemento soggettivo del delitto di danneggiamento, non è previsto il dolo specifico, bastando il dolo generico.

Non occorre per l'esistenza del dolo il fine specifico di nuocere, ma è sufficiente la coscienza e la volontà di rendere in tutto o in parte inservibili cose mobili o immobili altrui (Cass. 5 giugno 1956, Esposito).

Com'è noto, il dolo ricorre nella forma eventuale o indiretta allorché l'agente vuole un evento, ma ne prevede possibile pure un altro e tuttavia accetta il rischio del suo verificarsi, comportandosi anche a costo di determinarlo.

Tale è stato l'atteggiamento psicologico dell'imputato nel caso corrente (cfr. interrogatorio in istruttoria), essendosi egli ben reso conto d'interferire con le altrui emissioni televisive nel tentativo di occupare il Canale 64, ma di avere proseguito la propria azione nonostante la rappresentazione della possibilità di danno alle cose mobili altrui.

Né la circostanza di avere agito nell'erronea presunzione del proprio buon diritto a trasmettere sopprimendo le trasmissioni illegittime altrui rileva sotto il profilo dell'esercizio putativo di un diritto.

Invero, in tal caso, l'errore non cade su di una circostanza di fatto (ad es. che il Canale fosse libero mentre non lo era) ma sull'esistenza di una norma giuridica che legittimasse il proprio operato.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, il convincimento di liceità in chi la norma abbia violato, si risolve in un'ignoranza della legge penale la quale non può essere invocata come scusa qualunque ne sia la causa, atteso il principio avente carattere assolutamente inderogabile sancito dall'art. 5 cod. pen. (Cass., Sez. III, 18 febbraio 1971, Kavcic).

La scriminante putativa di cui all'art. 51 cod. pen. non può, quindi, essere applicata a chi per errore supponga esistente a proprio favore un diritto invece inesistente (Cass., Sez. II, 1° aprile 1963, Vanich), perché l'erronea opinione della liceità del fatto costituisce ignoranza della legge penale che tale fatto sanziona.

Ricorrono, pertanto, gli estremi oggettivi e soggettivi del reato di danneggiamento nell'ipotesi aggravata dell'aver commesso il fatto su cose esposte per destinazione e necessità alla pubblica fede e destinate a pubblica utilità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 635, comma 2, n. 3 e 625, n. 7 cod. pen., e, in difetto di cause di giustificazione, reali o putative, l'imputato ne va dichiarato responsabile.

2. *Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.*

Presupposti indeclinabili del delitto in parola sono l'esistenza di un preteso diritto e la possibilità di ricorrere al giudice per farlo valere. Lo stesso si differenzia dal delitto di danneggiamento, ove la condotta materiale produca l'evento di danneggiare cose altrui, per la particolarità del fine specifico e per il fatto che l'agente opera con il convincimento di esercitare un suo diritto.

Non occorre che il preteso diritto sia fondato ma che esso possa essere oggetto di una contestazione giudiziaria: resta escluso tale reato quando trattasi di una pretesa del tutto illegittima, oppure quando sia impossibile il ricorso al giudice, di guisa che l'opinato diritto non sia altro che un preteso per mascherare altre finalità che si vogliono conseguire con l'uso della violenza (Cass., Sez. II, 21 ottobre 1963, Cubito).

In dottrina vi è contrasto sull'ipotizzabilità del requisito della possibilità di ricorrere al giudice allorché vi sia assoluta mancanza in astratto di una pretesa munita di azione, ritenendosi per l'un verso (Manzini e Kostoris) sufficiente che l'agente ritenga di esercitare un preteso diritto, per l'altro (Antolisei) necessaria la sussistenza di un diritto azionabile.

La giurisprudenza è nel senso che il fine che ispira l'azione del soggetto sia la realizzazione di un diritto che possa es-

sere, comunque, oggetto di una contestazione giudiziale (essendo sufficiente la mera possibilità di fatto di ricorrere al giudice (Cass., Sez. III, 12 ottobre 1970, Lanzarini).

Nel caso in esame l'imputato non era titolare di alcun diritto all'occupazione della banda di frequenza, ma di un semplice interesse di fatto che, per le modalità violente con cui è stato esercitato, esula dalle ipotesi tutelabili giuridicamente. Non solo, ma lo stesso giudicabile era ben consapevole dell'irrelevanza giuridica della propria posizione di semplice aspettativa, tanto che l'occupazione (e, con essa il danneggiamento) è avvenuta al dichiarato scopo di costituirsi un diritto di preuso da far valere nei confronti delle altre occupanti, come poi in effetti ha fatto promuovendo immediatamente dopo azione civile volta al riconoscimento del proprio diritto pozziore.

Prima di tale momento, e cioè all'atto del danneggiamento, nessun diritto tutelabile avanti al giudice sussisteva in capo all'emittente Canale 10, né era esercitabile il diritto d'azione in astratto per l'assoluta (e ben conosciuta) carenza di un interesse attuale e concreto.

Non è, quindi, ipotizzabile nel caso all'esame la sussistenza dell'elemento obiettivo del reato di cui all'art. 392 cod. pen., così come non sussisterebbe nell'ipotesi del ladro che pretendesse impossessarsi della cosa altrui sul presupposto che sia illegittimamente detenuta, per assoluto difetto di un preteso diritto.

Il reato, quindi, non esiste e trova piena espansione la tutela penale prevista con il delitto di danneggiamento.

L'imputato va, quindi, dichiarato colpevole del reato di danneggiamento secondo l'ipotesi alternativa contestata in imputazione e cioè in relazione alla tutela ordinaria disciplinata dall'art. 635, n. 3 cod. pen. in relazione all'art. 625, n. 7 cod. pen. Va, invece mandato assolto dall'imputazione di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

Allo stesso, in relazione alla novità della materia ed allo stato d'incensuratezza, possono concedersi le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante ai sensi dell'art. 69 cod. pen.

Visti i criteri di cui all'art. 133 pena adeguata appare quella di L. 600.000 di

multa (P.B. = 500.000 + 100.000 per 81 cpv. cod. pen.).

Nella considerazione che per il futuro si asterrà dal commettere ulteriori reati, possono concedersi al Rocchi entrambi i benefici di legge.

Lo stesso va anche condannato al risarcimento dei danni patiti dalle emittenti televisive danneggiate, con il limite del solo danno emergente per quanto riguarda T.V. Internationale S.p.A., posto che la risarcibilità del lucro cessante incontra il limite dell'accertata illegittimità della ripetizione di programmi esteri in difetto di autorizzazione con la conseguenza che nessun diritto può essere fatto valere in ordine ai danni subiti dalla mancata ricettibilità dei programmi illecitamente trasmessi.

Giova, infatti, ripetere che l'apprestata tutela penale non può intendersi tesa, neanche di riflesso, a proteggere una situazione illecita, in quanto oggetto della stessa non è già il diritto assoluto a non essere danneggiati nel pacifico possesso delle cose da terzi che esercitino violenza sulle stesse.

Principio, questo, che costituisce un caposaldo del nostro ordinamento giuridico (artt. 1168 cod. civ., 392, 624, 635 ecc. cod. pen.).

Segue la condanna alle spese di costituzione e di difesa delle parti civili che si liquidano nella somma di L. 2.050.000 a favore di ciascuno dei danneggiati.

Non ricorrono gli estremi per disporsi la confisca delle apparecchiature utilizzate dall'imputato per commettere il reato, posto che il loro uso da parte di emittente privata in ambito locale è consentito dalla legge e non integra, quindi; un'ipotesi di confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240 cod. pen.

P.Q.M. — Il Pretore dichiara Rocchi Egidio colpevole del reato ascrittogli al capo A) dell'imputazione, con esclusivo riferimento all'ipotesi di cui all'art. 635, n. 3 cod. pen., con attenuanti generiche prevalenti alla contestata aggravante e letti ed applicati gli artt. 483 e 488 cod. proc. pen. lo condanna alla pena di L. 600.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali e al risarcimento dei danni verso le parti civili, con il limite del solo danno emergente nei confronti di Barsanti William, nonché al pagamento delle spese di costituzione e di di-

fesa delle parti civili che si liquidano in L. 2.050.000 a favore di Montagni Mauro e in L. 2.050.000 a favore di Barsanti William.

Visti poi gli artt. 163, 175 cod. pen. 487 cod. proc. pen., ordina che l'esecuzione della pena suindicata rimanga a spesa fino al termine di anni cinque e che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario sotto la comminatoria di legge.

Visto l'art. 479 cod. proc. pen. assolve Rocchi Egidio dall'imputazione di cui al capo B) perché il fatto non sussiste.

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DI PARIGI
15 APRILE 1986

PRESIDENTE EST.:

CLAVERY

IMPUTATI:

GERIN, TESSON

**Radiotelevisioni • Emittenti
private • Abusiva captazione di
programmi • Furto • Esclusione.**

La prestazione di servizi consistente nel programma radiotelevisivo non è compresa nella categoria delle cose tutelate dall'art. 379 code pénal francese. Non commettono pertanto istigazione al furto i giornalisti che pubblicano informazioni valide alla captazione abusiva dei programmi.

Philippe Tesson, Direttore del *Quotidien de Paris* e Christian Gerin, giornalista, devono rispondere avanti codesta 17^a chambre correctionnelle del delitto d'istigazione al furto, violazione commessa a Parigi il 24 novembre 1984, mediante la pubblicazione di un articolo apparso sul numero del 24 e 25 novembre stesso, alle pagine 16 e 25, intitolato: « Il nuovo gioco proibito del week-end: fabbricatevi da soli il vostro apparecchio per decodificare Canal Plus », illustrato con schemi.

L'inchiesta, aperta dalla Procura della Repubblica di Parigi a seguito di denuncia di M.A. Rousselet, Presidente e Direttore Generale della s.a. Società di gestione del IV canale della televisione, Canal Plus, ha dato luogo ad un'ordinanza di rinvio a carico dei due prevenuti, in data 28 ottobre 1985. Essi sono stati citati con atto del 15 novembre 1985, per l'udienza del 17 dicembre, indi con citazione del 9 gennaio, per l'udienza dell'11 febbraio ed, infine, con citazione del 4 marzo per quella del 18 successivo, data in cui è stato aperto il dibattimento.

I due prevenuti, il primo in qualità di autore principale, il secondo quale complice, erano presenti.

Su iniziativa della società Canal Plus, rappresentata dall'Avv. Bernard Jouanneau, il Tribunale ha verificato da una stazione televisiva, le condizioni in cui questa emittente a pagamento trasmette ai suoi abbonati — detentori di un decodificatore messo a loro disposizione con un contratto — il programma loro destinato. È stato chiarito che la diffusione selettiva è resa possibile da un sistema di crittografia del segnale elettrico in bande di base a livello dell'emittente, e da un procedimento di decodificazione operato da un apparecchio inserito a monte del ricevitore, cioè una tastiera in cui l'abbonato deve introdurre il suo codice personale, che gli viene comunicato periodicamente in via confidenziale.

Sono state sentite, nell'ordine stabilito dalla legge, le difese della parte civile e dei due prevenuti, e la requisitoria del Procuratore della Repubblica, prima dell'ingresso in camera di consiglio per la deliberazione. Gli avvertimenti sono stati rivolti alle parti dal Presidente, secondo il disposto dell'art. 462, comma 2, code proc. pén.

* Traduzione del francese di G. CORRIAS LUCENTE.

Le difficoltà della questione per l'aspetto giuridico relativo alla configurabilità del furto non sono state nascoste né dai difensori della società denunciante, né dal Pubblico Ministero. Essi ritengono che la violazione perpetrata dai telespettatori disonesti, che ricevono indebitamente, tramite un allacciamento clandestino, un'informazione che non è loro destinata, ma è riservata ai soli abbonati di Canal Plus, integri il reato di furto previsto dall'art. 379 code pén.

Il Procuratore della Repubblica ha insistito sulla necessità di far fronte, con sanzioni repressive, alla pirateria delle video-cassette, dei programmi per elaboratore o dei programmi delle emittenti televisive private. L'appropriazione, contro la volontà ed all'insaputa del distributore, di quanto quest'ultimo ha inteso cedere a titolo oneroso, richiama logicamente la fattispecie del furto.

Il Pubblico Ministero rileva che la violazione in questione è indipendente dalla struttura fisica della ricchezza desiderata, dalle modalità impiegate, dalla natura del bene che determina i mezzi di apprensione. Rileva che l'onda radioelettrica nello spazio è attualmente una forma di ricchezza, misurata a spese del consumatore, che non può essere considerata inesauribile. Il consumatore di onde non può appropriarsi della trasmissione nello spazio, ma deve procedere, per mezzo di un supporto materiale, alla fissazione ed alla decodificazione del messaggio.

L'apparecchio ricevente della televisione ordinaria a canone è, tecnicamente, un decodificatore di segnali; per le trasmissioni in criptografia a pagamento, come quelle di *Canal Plus*, vi è unito un programma informatico secondario più elaborato, il decodificatore.

L'apparecchio televisivo che riceve il programma in criptografia è il supporto della programmazione. Il prodotto televisivo diviene in tal modo un bene tangibile. Ma la sua decodificazione può essere effettuata solo tramite l'apparecchio messo dal produttore a disposizione dell'abbonato.

Il Pubblico Ministero ha perciò affermato che la manipolazione clandestina di un supporto elettronico costituisce un'appropriazione fraudolenta del segnale in codice, che nonostante la na-

tura istantanea del suo transito nell'etere, resta di proprietà del produttore.

L'avv. Varaut ha preso in considerazione tre mezzi di difesa:

— non si può rimproverare ai prevenuti di aver istigato i lettori a fabbricare un decodificatore che permetta loro di accedere gratuitamente alle trasmissioni in criptografia di *Canal Plus*, poiché non esiste alcuna disposizione incriminatrice che limiti la libertà di ricevere;

— l'istigazione sarebbe perseguibile solo ove sia suscettibile di essere accolta, quanto non è avvenuto. Le sommarie indicazioni fornite, prive di specificità, non consentono di ritenere realizzata la violazione;

— non sussiste la sottrazione di onde hertziane, poiché non sono cose suscettibili di appropriazione, le immagini e i suoni trasmessi su tali onde nemmeno sono suscettibili di appropriazione. Esse non appartengono a nessuno. Il loro uso è comune.

Secondo la difesa, i fatti denunciati da *Canal Plus* non possono in alcun modo integrare il delitto previsto dall'art. 24 legge 29 luglio 1881.

Si rende opportuno esaminare le diverse questioni.

SUL DIRITTO DEL TELESPETTATORE DI RICEVERE

Si deve in effetti affermare che in un paese democratico la libertà di ricezione è inseparabile dalla libertà di espressione, di opinione e dalla libertà di comunicazione che ne rappresenta la forma moderna.

L'art. 3 della legge 82-652 del 29 luglio 1982 garantisce l'anonimato delle scelte fatte dagli utenti in merito ai programmi che possono ricevere. L'art. 10, comma 1 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo sancisce la libertà di ricevere informazioni, senza che possano esercitarsi ingerenze da parte delle pubbliche autorità e senza considerazione delle frontiere. Ma l'art. 10, comma 2, prevede che si possano imporre restrizioni alla libertà di comunicazione. La norma dispone che: « l'esercizio delle libertà che importano doveri e responsabilità può essere subordinato dalla legge a determinate forma-

lità, restrizioni o sanzioni, che in una società democratica costituiscono misure necessarie per la sicurezza nazionale, per l'integrità territoriale o la sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine o per la prevenzione dei delitti, la protezione della salute o della morale, la tutela della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la diffusione di informazioni riservate e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario». Il legislatore francese ha subordinato ad autorizzazione la diffusione delle trasmissioni delle emittenti private, e tale autorizzazione assume la forma di concessione di servizio pubblico. È in questa forma che regolarmente funziona *Canal Plus*.

Le sue trasmissioni in criptografia possono essere captate e decodificate solo da coloro che sottoscrivono un abbonamento con la società, senza che in ciò si possa ravvisare una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e della libertà di comunicazione per cui è garantita la libera scelta dei programmi a tutti gli utenti.

Se un telespettatore disonesto prende conoscenza d'un programma anormalmente, questo comportamento può essergli rimproverato sotto il profilo penale, purché costituisca la manifestazione d'una violazione.

Il Tribunale è quindi portato a stabilire se coloro i quali tentano di eludere il canone imposto dalla prima rete francese in criptografia commettono furto; ma, preliminarmente, deve superare la seconda obiezione della difesa.

SUL CARATTERE DIRETTO DELL'ISTIGAZIONE

L'avv. Varaut sostiene che l'istigazione rimasta senza effetti, per essere punibile, debba tendere alla consumazione d'un furto di cui fornisca sufficienti indicazioni, mentre gli schemi pubblicati dal *Quotidian de Paris*, senza la spiegazione della natura delle componenti elettroniche, della maniera di reperirle in commercio o di servirsene, sono privi di utilità pratica.

Gli schemi, in assenza della spiegazione, non consentono di fabbricare un decodificatore. Ciò che, secondo la difesa, configura la fattispecie del reato impossibile. L'accusa sarebbe dunque priva di fondamento materiale.

L'istigazione è un'attività cosciente che ha per scopo di eccitare gli animi e di creare l'atteggiamento psicologico che conduce alla violazione. Non è richiesto alcun nesso causale fra l'istigazione e la violazione che non sia stata realizzata.

Il giornalista, nel caso in esame, determina con i suoi propositi uno stato psicologico favorevole alla commissione del delitto, ove questo sia configurabile giuridicamente. Incita i lettori a fabbricare il decodificatore, elemento indispensabile per procurarsi le trasmissioni desiderate. Viene evidenziato come ciò costerà meno ai *bricoleurs* dotati dell'abbonamento a *Canal Plus*. (Dai conti fatti, sembra che il *kit* d'un decodificatore costi circa 500 franchi, quasi quanto la cauzione richiesta dai rivenditori ufficiali: 420 franchi).

L'esperimento consigliato è presentato come un giuoco, in forma idonea ad eccitare e a determinare la realizzazione di atti riprovevoli (« la pirateria di *Canal Plus* sta per diventare il gioco tecnologico di quest'autunno »). I termini usati costituiscono un invito alla fabbricazione (« fatevi da soli il vostro apparecchio di decodificazione »; « Buon *week-end* »; « Scommettiamo che da questo *week-end* le fotocopiatrici funzioneranno a pieno ritmo »).

L'istigazione è formulata con espressioni rassicuranti, capaci di far considerare come una prodezza, un merito, i comportamenti consigliati.

Si elencano i diversi comportamenti che consentono la pirateria, senza rivolgere alcun rimprovero a chi li pone in essere: i gruppi di grenoblesi che installano prese multiple affinché il palazzo intero sia servito da un solo decodificatore e, dunque, da un solo abbonamento; i clan di svizzeri esperti in esportazioni illecite; i trust di cervelli, contraffattori di genio. Il *bricoleur* dotato è così tranquillizzato, beneficia di un'immunità di fatto.

Tale elemento costitutivo del reato pertanto sussiste. Il Tribunale dovrà dunque prender in considerazione la configurabilità del furto.

SULLA CONFIGURABILITÀ DEL FURTO

L'art. 379 *code pén.* definisce la violazione come « la fraudolenta apprensione della cosa altrui ».

È certo che il comportamento del telespettatore disonesto si realizza all'insa-

puta della soc. *Canal Plus* e contro la sua volontà. Non si può perciò ritenere che essa realizzi una consegna volontaria delle trasmissioni decodificate.

La società diffonde a tutti gli utenti trasmissioni in criptografia che non sono percettibili in chiaro con la vista o l'udito, senza l'uso di un decodificatore messo a disposizione degli abbonati.

Il Procuratore della Repubblica equipara il decodificatore illegittimamente utilizzato ad una falsa chiave che consente d'impossessarsi, contro la volontà ed all'insaputa dell'emittente, di immagini e suoni di cui ha ricevuto, tramite il suo apparecchio originario, una detenzione meramente materiale ed imperfetta, in quanto sono cifrati. Si realizza perciò l'inversione del possesso.

La parte civile insiste sul fatto che in nessun momento la soc. *Canal Plus* ha perso la disponibilità del segnale elettrico portatore dei programmi destinati ai suoi soli abbonati. Colui che s'intromette in tale gruppo, i cui limiti possono essere legittimamente controllati dalla società, la priva del controllo sulla destinazione del suo segnale; riceve indebitamente immagini e suoni che può anche registrare e conservare. La sottrazione si realizza attraverso l'atto materiale consistente nell'allacciamento del decodificatore « pirata ». Ma l'analisi classica della sottrazione, risultante dall'esame della giurisprudenza, postula che il proprietario sia privato, anche se per un breve istante, della disponibilità dell'oggetto su cui si esercita il suo diritto di proprietà. Tale condizione non si realizza nel caso di specie. L'avv. Jouanneau, nelle conclusioni scritte, che non nascondono nessuna delle difficoltà della questione, sostiene che *Canal Plus* perde la disponibilità del segnale, quando questo è captato da persone che non vantano su di esso alcun diritto.

Quest'analisi non corrisponde però alla realtà. *Canal Plus* conserva la disponibilità dei programmi; ha sempre il potere di trasmetterli in chiaro od in criptografia. I suoi abbonati continuano a riceverli alle condizioni poste dal loro abbonamento. Non vengono mai privati delle immagini e dei suoni per cui hanno pagato e che sono loro destinati.

Siffatta difficoltà permane, in relazione alla qualificazione in questione, anche se la giurisprudenza ritiene che non

sia necessario dimostrare l'esistenza di un pregiudizio che, nel caso, non esiste; *Canal Plus* non subisce alcun depauperamento. Si può solo rinvenire il lucro cessante risultante dal fatto che, in ipotesi, il « pirata » non si abbona.

La configurabilità del reato di furto si rivela ancor più complessa ove si proceda alla verifica della sussistenza dell'elemento della « cosa altrui sottratta ». L'avv. Jouanneau afferma che si realizza la sottrazione dell'impulso elettrico decodificato. Il Pubblico Ministero sottolinea che il Tribunale non deve occuparsi della natura scientifica della cosa, che è stata costantemente considerata dalla Corte di Cassazione irrilevante per la soluzione della questione. Il Collegio deve soltanto, secondo il Procuratore della Repubblica, tener conto del valore commerciale riferibile all'onda radio elettrica, misurato in rapporto alla spesa del consumatore. È certo che l'elettricità è una ricchezza misurabile con strumenti adeguati. L'onda radioelettrica, allo stato, non lo è; anche se si può supporre che in futuro le stazioni radiotelevisive potranno dotarsi di un contatore e che sarà possibile parlare di « furto di tempo-macchina », come suggeriscono alcuni giuristi. L'elettricità passa dal possesso del produttore a quello dell'utente attraverso una trasmissione che può essere oggetto di accertamento. La conduzione materiale, nel caso in specie, non ha invece luogo. Queste differenze vanno evidenziate, allorché si tratta dell'applicazione di norme penali, sempre consentita restrittivamente. Ma, soprattutto, il segnale elettrico non è che il supporto della trasmissione dell'oggetto rubato, che è rappresentato, in effetti, dal programma destinato ai soli abbonati. L'oggetto della captazione è il programma, cioè una serie di immagini e suoni incorporati in segnali destinati alla distribuzione. Questi sono certamente prodotti da impulsi elettrici, ciò che ha condotto la parte civile ad applicare in via analogica l'ipotesi del furto di elettricità; ed è vero, come rileva il Pubblico Ministero che una trasmissione televisiva costituisce una ricchezza economica, che nel caso del IV canale televisivo in criptografia è compensata dal canone. Tuttavia, il programma televisivo dev'essere qualificato giuridicamente come una prestazione di servizi. Del resto

questa concezione è stata seguita dalla Corte di Giustizia della Comunità Europea nella decisione *Sachi* del 30 maggio 1974.

L'agente cerca infatti di ottenere la prestazione di servizi cui gli darebbe diritto l'abbonamento. Il diritto penale francese ignora il furto di servizi. Né ammette che la truffa possa avere ad oggetto un servizio in sé considerato.

Taluni autori hanno ritenuto che il reato di furto vada escluso allorché si tratti della captazione di trasmissioni prodotte in diretta, ma che potrebbe configurarsi allorché persone non abbonate ricevano le trasmissioni criptate in differita, tramite un supporto materiale conservato. Sarebbe in tal caso possibile applicare la giurisprudenza in materia di furto mediante fotocopia, piuttosto che quella in tema di furto di energie. Tale equiparazione non può esser presa in considerazione. Il Tribunale si trova nell'impossibilità di effettuare la distinzione proposta, poiché non si tratta del caso di un non abbonato che riceve fraudolentemente una trasmissione determinata, ma dell'istigazione al furto ed, in particolare, d'un reato a mezzo stampa. Non c'è nel caso in esame da sanzionare l'uso di un decodificatore da parte di un *bricoleur*, che usufruisce a titolo gratuito dei servizi del sistema cui accede abusivamente. Non bisogna perdere di vista, anche se si è stati condotti ad esaminare il delicato problema del furto d'informazione, che i prevenuti sono il direttore responsabile d'un quotidiano ed un giornalista che hanno pubblicato — certamente mettendo in dubbio l'inviolabilità del decodificatore di *Canal Plus* — gli schemi di *Radio Plans*, e per tale ragione la pubblicazione è oggetto del sequestro disposto dalla I sezione di questo Tribunale, ma non sono però ladri di programmi informatici che mettono personalmente in pericolo l'esistenza d'un'impresa commerciale. Sarebbe stato più giudizioso, da parte loro, astenersi dall'istigare alla frode, atteggiamento, del resto, molto apprezzato dai francesi; ma non è possibile procedere ad un'applicazione estensiva della fattispecie di furto ed ammettere che la prestazione di servizi in cui consiste il programma televisivo sia compresa nella categoria delle cose contemplate dall'art. 379 *code pén.*

Il Tribunale deve, pertanto, assolvere gli imputati e rigettare le richieste della parte civile (1 franco a titolo di risarcimento del danno, la pubblicazione della sentenza e 50.000 franchi a titolo dell'art. 475, I, *code proc. pén.*).

LE ONDE HERTZIANE COME OGGETTO DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

I. PREMESSA

1. Le due sentenze dianzi pubblicate affrontano la questione dell'estensibilità alle onde elettromagnetiche della tutela penale del patrimonio, dal punto di vista di due diverse fattispecie incriminatrici¹; il Tribunale francese verifica, infatti, la configurabilità del reato di furto nell'abusiva captazione di trasmissioni televisive, mentre il Pretore di Firenze tratta del danneggiamento mediante interferenze sulle altrui emissioni di onde.

Da entrambe le pronunce risulta palese che le onde elettromagnetiche rappresentano un polo di attrazione della tutela meramente secondario, e per così dire di ripiego, in quanto l'interesse primario è senza alcun dubbio costituito dall'esigenza di proteggere, anche penalmente, l'attività delle emittenti televisive. Come si esaminerà nel prosieguo, sia nell'ordinamento francese, come in quello italiano diversi ostacoli si frappongono all'immediata e diretta tutela penale delle trasmissioni rispetto agli atti lesivi indicati: la riconduzione alle tipiche fattispecie dei reati contro il patrimonio è resa impossibile dal tenace ancoramento di queste ai soli beni dotati di corporalità, e, dunque, ad una caratteristica che le trasmissioni televisive non presentano; né per il loro contenuto (costituito da una combinazione di immagini e suoni), né per l'attività diretta a diffonderle (che rappresenta un servizio)². I Tribunali sono stati perciò condotti a vagliare la punibilità degli illeciti in esame, considerando le trasmissioni per un ulteriore aspetto, e cioè per l'energia che compone l'onda hertziana. La risalente problematica dell'opportunità di conferire tutela penale alle informazioni ed ai servizi, nell'ambito dei delitti contro il patrimonio, nonché dei limiti della tutela penale delle energie ha catalizzato, dunque, una rinnovata attenzione per l'ef-

fetto della diffusione delle emittenti private.

2. La diversa natura delle questioni sorte in Francia (captazione abusiva) ed in Italia (interferenze fra emittenti) è indice sintomatico delle diverse situazioni giuridiche e di fatto in cui nei due paesi si esercita l'attività delle televisioni private.

In Francia si tratta di furto per abusiva ricezione dei programmi, in quanto talune imprese televisive, ed in particolare quella denominata *Canal Plus*, hanno adottato un sistema di finanziamento in parte analogo a quello praticato dalla RAI. Mentre le emittenti private italiane provvedono alla cessione degli spazi pubblicitari senza direttamente gravare sugli utenti; *Canal Plus* ha preferito ricorrere anche all'imposizione di abbonamenti. Onde garantirsi il pagamento del canone, la Società ha dovuto selezionare gli utenti, rendendo possibile la ricezione dei programmi ai soli abbonati; ha evitato, perciò di trasmettere « in chiaro » e ha, invece, adottato una tecnica di trasmissione dei segnali in criptografia, cedendo in uso, dietro compenso, l'apparecchio per decodificarli. Le istanze di tutela penale sono pertanto avanzate nei confronti degli utenti abusivi, che possono frustrare l'articolato meccanismo di diffusione e i fondamenti stessi dell'imposizione del canone.

Se le questioni penali in Francia si sono sollevate al fine di assicurare i proventi delle emittenti private, in Italia, dove questi non sono dovuti direttamente dagli utenti, sono sorte questioni di diversa natura, collegate alle modalità con cui si è addivenuti a consentire, seppur in maniera limitata, l'esercizio dell'attività privata di telediffusione. Com'è noto, la fine del monopolio televisivo statale consegue ad un intervento della Corte Costituzionale del 1976, la quale ha ritenuto costituzionalmente illegittima la preesistente riserva allo Stato del

¹ La sentenza del Pret. Firenze 17 giugno 1986 è altresì pubblicata in *Giur. cost.*, 1986, p. 29; mentre la sentenza del Trib. Parigi 15 aprile 1986, *Garin*, è — a quanto consta — inedita.

servizio, e ha ammesso la libertà di trasmissione anche se esclusivamente per imprese che diffondano « in ambito locale »³. Alla liberalizzazione delle emittenti private non è però seguita la legalizzazione della loro attività; poiché il legislatore non ha introdotto quell'articolata disciplina che la materia avrebbe richiesto, si è venuta determinando la situazione attuale, che icasticamente è stata definita: « il caos nell'etere »⁴. E tale immagine pare attagliarsi al momento attuale, contraddistinto, sul piano giuridico dall'ambiguo intersecarsi della normativa preesistente con le con-

seguenze fattuali della pronuncia della Corte e dall'assenza del regime autorizzativo per le imprese; sul piano operativo, dalla limitata disponibilità di bande per le trasmissioni, e dalla lotta per l'accaparramento di quelli disponibili (la c.d. « guerra dell'etere »)⁵.

I diversi problemi sono stati convogliati tutti dinanzi alla magistratura, investita del compito di risolvere i conflitti sorti tra le emittenti private. Si è assistito, perciò, alla creazione di una sorta di diritto giurisprudenziale, volto a definire il regime da applicarsi ad esse⁶.

Le richieste di tutela, in genere puntualizzate sull'esistenza di un conflitto fra diverse imprese private per l'uso di un canale, sono sintomo dell'esigenza di legalizzazione dell'accesso ai canali e della concorrenza. Le controversie sono state sinora risolte in sede civile e soprattutto interdittale con il ricorso al criterio del preuso, ritenendosi segnatamente legittimata all'uso del canale l'impresa che, per prima, lo aveva occupato⁷. S'intende, poi, la rilevanza vitale acquistata dall'occupazione del canale di trasmissione, osservando come i d.l. n. 807 del 1984 (non convertito) e n. 223 del 1985 si fossero limitati a « legalizzare l'esistente »⁸ consacrando il legittimo possesso del canale in capo alle emittenti che già lo utilizzavano⁹, così certamente accentuando il fervore della concorrenza alla conquista dell'accesso al canale, nel tentativo di legittimarsi, ora, e per sempre. La medesima problematica è, invece, ignota alla Francia ove si è provveduto alla disciplina giuridica dell'attività di telediffusione privata attraverso la legge 29 luglio 1982, n. 652, che ha subordinato il suo esercizio al rilascio di una concessione amministrativa¹⁰.

Le questioni penali esaminate nelle sentenze che si annotano rappresentano, perciò, una significativa manifestazione dei diversi problemi determinatisi, cui ora si è fatto breve cenno.

II. IL FURTO

1. Si è già precisato che la trasmissione — e, dunque, il principale obiettivo delle istanze di tutela — può esser considerata sotto molteplici aspetti: come informazione (per il suo contenuto); come servizio (per l'attività volta a diffonder-

² *Infra*, par. II.

³ Sentenza Corte Cost. 28 luglio 1976, n. 202, in *Giur. cost.*, 1976, I, p. 1267. Fra le più recenti analisi della pronuncia e delle sue conseguenze, nonché per ulteriori indicazioni bibliografiche: A. PACE, *Il caos nell'etere*, in *Stampa, Giornalismo e Radiotelevisione*, Milano, 1983, p. 379; ID., *Liceità condizionata delle emittenti locali e disciplina pubblica dell'impresa radiotelevisiva privata*, *ivi*, p. 475; T. PADOVANI, *Il governo penale dell'etere*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1985, p. 7; L. PALADIN, *Stato e problemi delle diffusioni radiotelevisive private*, in *Dir. radiodiff. e telec.*, 1981, p. 6.

⁴ *sic.* A. PACE, *Il caos nell'etere*, *cit.*

⁵ Riguardo alla complessa situazione determinatasi *cfr.*, oltre alle opere precedentemente citate: R. FRANCESCHELLI, *Quia sum leo*, in *Riv. dir. ind.*, 1980, II, p. 250; E. ROPPO, *In margine alla guerra dei networks*, in *Riv. cost.*, 1984, I, p. 274.

⁶ T. PADOVANI, *op. cit.*, p. 26; M.A. SANDULLI, *La Cassazione detta regole pretorie per l'etere*, in *Giur. cost.*, 1980, I, p. 1745.

⁷ Cass., Sez. Un. civ., 3 dicembre 1984, n. 6339, in *Giur. cost.*, 1985, I, p. 784; Cass. 12 aprile 1979, n. 2168, in *Giur. it.*, 1979, I, p. 1464. Per un'attenta analisi delle pronunce *cfr.*, inoltre, L. CAROSSO, *Il possesso dei beni immateriali*, Torino, 1983, p. 117 s.

Il criterio del preuso è stato abbandonato, dalla S.C., per le emittenti straniere prive di autorizzazione, al riguardo: Sez. I, 20 febbraio 1986, n. 1037, in *Giur. cost.*, 1986, p. 19, con nota di A. PACE, *Ripetitori di programmi esteri ed incongruenze giurisprudenziali*, *ivi*, p. 24, che contesta le conclusioni cui la Corte è pervenuta nel caso concreto, privilegiando il postutente rispetto ai ripetitori stranieri.

⁸ A. PACE, *op. ult. cit.*, p. 25.

⁹ Per un commento ai recenti interventi legislativi: T. PADOVANI, *Il governo penale dell'etere*, in *op. cit.*; ID., *In attesa della riforma radiotelevisiva, termini e proroghe nell'attività delle emittenti private*, in *Cass. pen.*, 1985, p. 1944.

¹⁰ Sulla legge francese *cfr.*, fra gli altri: J. ROBERT, *Le droit à la communication audiovisuelle*, in *Cahiers de la Communication, nombre spécial*, 1983, p. 13 ss.; R. DRAGO, *Le monopole de programmation de la Haute Autorité*, *ivi*, p. 26; J.J. ISRAEL, *La liberté de la communication audiovisuelle*, *ivi*, p. 35.

la); ed, infine, come energia (con riguardo alle modalità tecniche della sua diffusione): ma, nonostante la loro poliedrica qualificazione, le trasmissioni non rappresentano un bene tutelato direttamente ed immediatamente, dalla fattispecie incriminatrice del furto. A tal fine non acquista alcun rilievo la circostanza che le trasmissioni, comunque le si intenda qualificare, costituiscono innegabilmente una forma di ricchezza; considerato che, nel nostro ordinamento, al valore economico del bene ed all'importo del danno è assegnato un ruolo secondario nell'ambito della norma incriminatrice, tant'è che essi « costituiscono al massimo una circostanza e non condizionano mai l'an od il titolo della punibilità¹¹ ».

La principale ragione per cui le trasmissioni — intese come informazioni o come servizio — esorbitano dall'area di operatività della fattispecie del furto risiede nel fatto che questa figura di reato s'incentra, attualmente, sulla nozione di cosa, che viene costantemente riferita alle sole entità dotate di un substrato materiale¹²; si tratta perciò d'una vasta categoria, che ricomprende « qualunque cosa nel senso comune dell'espressione, qualunque prodotto della natura »¹³, ma da cui restano esclusi i beni immateriali. Sicché, informazioni e servizi in genere e trasmissioni in particolare, sono beni tutelati solo indirettamente dalla norma incriminatrice del furto e, segnatamente, solo nel caso in cui siano incorporati in, o siano esercitati attraverso supporti materiali; salvo poi riacquistare una funzione nella determinazione del danno patrimoniale, usualmente commisurato al valore del contenuto immateriale oltre che a quello proprio dei supporti fisici.

2. Né a diversa conclusione si perviene prendendo in considerazione le trasmissioni per l'energia impiegata nella loro diffusione¹⁴.

A tal riguardo non opera la limitazione inerente alla natura dell'oggetto materiale, poiché, com'è noto, le energie aventi valore economico sono nell'attuale codice equiparate alle « cose » in forza dell'art. 624, comma 2 cod. pen. Si oppone, invece, alla sussunzione nella fattispecie incriminatrice del furto dell'abusiva captazione di onde hertziane una preliminare obiezione, fondata sulla

formulazione descritta della condotta sanzionata.

È necessario, infatti, per l'integrazione del delitto di furto che l'agente realizzi la sottrazione con contestuale impossessamento della cosa (o dell'energia)¹⁵. Orbene, allorché l'utente riceve abusivamente la trasmissione (e cioè apprende l'informazione od impiega il servizio, o l'energia) l'emittente non è privata del relativo bene, ma continua a goderne la piena disponibilità; in altri termini, si viene a realizzare un indebito arricchimento dell'agente cui non corrisponde il depauperamento attuale del proprietario; sicché è un danno meramente virtuale, consistente nell'eventuale mancata sottoscrizione dell'abbonamento, che costituisce il fulcro della lesione. Sicché l'utente abusivo non instaura un potere di fatto esclusivo sulla cosa (poiché gli

¹¹ F. SGUBBI, *Uno studio sulla tutela penale del patrimonio*, Milano, 1980, p. 135.

¹² In tal senso: F. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, p.te spec.*, I, Milano, 1982, p. 214; S. PUGLIATTI, *Cosa (Teoria generale)*, in *Enc. dir.*, vol. IX, Milano, 1962, p. 19; alcune acute considerazioni in merito alle conseguenze dell'inserzione del termine « cosa » in talune fattispecie di reati contro il patrimonio sono svolte da F. SGUBBI, *Patrimonio (Reati)*, in *Enc. dir.*, vol. XX-XII, Milano, 1982, p. 331 (part. p. 360). Per ulteriori indicazioni al riguardo si rinvia alla manualistica ed alle opere a carattere generale, fra cui: V. MANZINI, *Trattato del furto*, vol. I, Torino, 1905, p. 348; G. PECORELLA, *Patrimonio (Delitti contro il)*, in *Noviss. Dig.*, vol. XII, Torino, 1965, p. 629 (part. p. 642); Id., *Furto*, in *Enc. dir.*, vol. XVII, Milano, 1969, p. 318 (spec. p. 336); V. D'AMBROSIO, *I delitti contro il patrimonio*, in *Codice penale a cura di F. BRICOLA e V. ZAGREBELSKY*, Torino, 1984, p. 1138. Quanto ai servizi, cfr. F. SGUBBI, *op. cit.*, p. 370; P. NUVOLONE, *Antinomie fossili e derivazioni nel codice penale italiano, in Trent'anni di diritto e procedura penale*, vol. I, Padova, 1969, p. 714; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, vol. IX, Torino, 1952, p. 151; Id., *Trattato del furto*, cit., p. 263; e ampiamente in *Commercio automatico e diritto penale*, in *Riv. pen.*, 1905, p. 17.

¹³ S. PUGLIATTI, *op. cit.*, p. 27.

¹⁴ Per qualche indicazione sulla struttura fisica delle onde elettromagnetiche cfr.: voce *Onde*, in *Enc. it.*, vol. XXV, Roma, 1949, p. 364; voce *Elettromagnetismo*, *ivi*, vol. XIII, Roma, 1950, p. 379; voce *Hertz*, *ivi*, vol. XIII, Roma, 1951, p. 479.

¹⁵ Negano, di conseguenza, la configurabilità del reato di furto nell'abusiva captazione di onde elettromagnetiche: V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 18; G. PECORELLA, *Furto*, cit., p. 339. Negli S.U. l'abusiva captazione di programmi radiofonici e televisivi è stata, invece, penalmente sanzionata attraverso una specifica norma (47 U.S.C. 605).

utenti legittimi continuano a ricevere la trasmissione loro destinata), né determina la rottura della relazione uomo-cosa in cui consiste l'evento del furto. Si tratta, in sostanza di considerazioni non dissimili da quelle svolte, in risalenti decisioni giudiziarie e dalla dottrina, per escludere la configurabilità del furto nel caso della registrazione non autorizzata di esibizioni canore, in cui, secondo taluni si era verificata una sottrazione di energia intellettuale; o nel caso dell'abusiva riproduzione fotografica di un quadro¹⁶.

¹⁶ Un parziale tentativo di estendere a taluni beni immateriali, attraverso la loro qualificazione come energie umane, l'applicabilità del reato di furto venne condotto in Italia da A. DE MARSI-CO, *I delitti contro il patrimonio*, Napoli, 1951, p. 36 e L. SEVERINO, *Il furto d'uso e delle energie*, Milano, 1931, p. 215, i quali, pur ritenendo di escludere dal novero delle energie suscettibili di furto quelle che non possono esser distaccate dal corpo che le promana, affermano la configurabilità di tale ipotesi di reato nell'arbitraria incisione di una rappresentazione musicale. Senonché si è contrastata tale tesi (ed anche quella di portata più estesa che ammetteva il furto di energie umane ed intellettuali) rilevando che sono suscettive di furto esclusivamente le energie scindibili dal corpo che le genera, altrimenti esse non sarebbero passibili di appropriazione (V. MANZINI, *Trattato del furto*, cit., p. 356; G. PECORELLA, *Furto*, cit., p. 338; V. D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 1140; S. PUGLIATTI, *op. cit.*, p. 31). Si è, inoltre, considerato che solo l'energia è oggetto materiale del furto, non lo sono, invece, le sue esplicazioni e manifestazioni, da cui essa ben si diversifica; sicché è inconcepibile il furto di calore o di luce (V. MANZINI, *op. ult. cit.*, loc. cit.; G. PECORELLA, *op. ult. cit.*). Riproponendo tale assunto in ordine alle concrete fattispecie indicate ne risulta che le informazioni, le idee, le rappresentazioni sono insuscettibili di appropriazione. Parimenti, quanto all'abusiva riproduzione d'immagine fotografica già F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, p. te spec., IV, Lucca, 1869, p. 55, riteneva configurabile il solo furto d'uso dell'originale se sottoposto a dislocazione per l'attività di copia.

¹⁷ Affronta l'argomento estesamente M.P. LUCAS DE LEYSAC, *Il furto d'informazione*, in questa *Rivista*, 1985, p. 625, con vasti riferimenti alla dottrina e giurisprudenza francese. Altre considerazioni di rilevante interesse circa la proteggibilità delle informazioni e dei servizi sono effettuate da P. CATALA, *Ebauche d'une théorie juridique de l'information*, D., 1984, *Chron.*, p. 97 e *Inf. e dir.*, 1983, I, p. 15; ID., *Les transformations du droit pénal de l'informatique*, in *Emergence du droit de l'informatique*, éd. des Parques, 1983, p. 264 s.

È per tali ragioni che non si comprende come possa addivenirsi a soluzioni contrastanti per i due casi menzionati nella sentenza francese, e distinguere la captazione di trasmissioni registrate e diffuse in differita, rispetto a quelle « prese in diretta ». È vero che il Tribunale francese non ha esplicitato il suo convincimento riguardo alla suscettibilità di sottrazione delle onde relative a programmi in differita — ritenendolo ultroneo — ma è anche vero che la distinzione prospettata non ha ragion d'essere rispetto alla questione proposta. Non comporta, infatti, alcuno spostamento dei termini del problema il fatto che nella differita non si trasmetta un programma precedentemente incorporato in un supporto: poiché neanche in questo caso è possibile rinvenire gli estremi della sottrazione e dell'impossessionamento penalmente rilevanti.

Or dunque, ritenuto di escludere *de lege lata* che l'abusiva captazione delle trasmissioni sia attività penalmente sanzionata, non si può negare che il problema dell'opportunità di tutelare penalmente le trasmissioni televisive e l'attività delle emittenti, meriti attenzione anche nell'ambito del generale ripensamento in atto circa la proteggibilità penale delle informazioni e dei servizi, stante l'accresciuto valore economico da essi acquisito. Con ciò, tuttavia, non si intende sollecitare l'automatica e generalizzata estensione della fattispecie del furto, che, costruita intorno ad entità fisiche, non risponderebbe alle esigenze di tutela proprie e peculiari dei beni immateriali.

3. Com'è dato rilevare dall'argomentata sentenza che si annota, la situazione francese si presenta analoga a quella italiana riguardo al trattamento penale dell'abusiva ricezione di onde. Osta, all'attrazione dei servizi e delle informazioni nella sfera di operatività del reato di furto, la limitazione derivante dalla previsione delle sole « choses » quale oggetto materiale del reato, che, nell'interpretazione tradizionale, sono identificate con i soli beni dotati di corporalità¹⁷.

Quanto alla tutela penale delle energie, le esperienze dei due ordinamenti si divaricano per le circostanze del suo riconoscimento; determinato dall'inter-

vento del legislatore in Italia (che ha introdotto la generale previsione contenuta nell'art. 624, comma 2, cod. pen.) e da interventi giurisprudenziali in Francia¹⁸. Senonché anche nel sistema francese, la riconosciuta suscettibilità dell'energia ad essere oggetto del reato di furto, non è risultata sufficiente a determinare la punibilità dell'abusiva captazione di onde hertziane. Si è, infatti, constatato che in tale attività non si viene a sostanziare l'elemento della *soustraction* necessario all'integrazione del furto¹⁹. Né è valso a consentire diversa conclusione il richiamo ad una nota giurisprudenza che ha ammesso la configurabilità del reato di furto nel semplice fatto di fotocopiare il contenuto di un documento²⁰. Questo indirizzo giurisprudenziale ha presentato carattere d'indubbia innovazione; tuttavia, come ha correttamente rilevato il Tribunale nella sentenza annotata, con esso non si è ammessa la tutela dell'informazione indipendentemente dal supporto fisico cui inerisce; ma si è meramente qualificato come furto d'uso la temporanea appropriazione del documento originale (con il suo supporto cartaceo) per il tempo necessario a sottoporlo alla copia.

III. IL DANNEGGIAMENTO

1. Esaminato l'argomento che costituisce l'oggetto principale della sentenza francese, si può prendere in considerazione la diversa fattispecie sottoposta al giudizio del Pretore di Firenze, il quale ha stabilito che l'interferenza dolosa sulle irradiazioni di onde hertziane sanziona il reato di danneggiamento di energie a carico del gestore dell'emittente che intraprenda la diffusione delle trasmissioni sulla banda di frequenza da altri già occupata. La pronuncia che si annota è, a quanto consta, la prima ad affrontare la questione, ed essa solleva problemi di vario ordine nel tentativo di individuare il fondamento della punibilità dei fatti indicati.

Rilievo preliminare acquista l'esame del disposto dell'art. 23 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, svolto nella medesima sentenza, secondo cui « chiunque espliciti attività che rechi in qualsiasi modo danno ai servizi postali e di telecomunicazione od alle opere ed oggetti ad essi

inerenti è punito a titolo dell'art. 635, n. 3 cod. pen. ». Ad una prima analisi parrebbe che nell'attività lesiva cui si ha riguardo si possano agevolmente ravvisare gli elementi costitutivi della fattispecie; ed in particolare sia l'evento criminoso, sia l'oggetto materiale del reato. Ciononostante il Pretore ha ritenuto che tale norma sia riferibile in via esclusiva al servizio radiotelevisivo pubblico, escludendo per tale ragione la sua applicabilità alla turbativa delle trasmissioni private e, dunque, al concreto caso in esame.

La soluzione ermeneutica accolta appare aderente sia alla complessiva *ratio* del Testo Unico delle Poste e Telecomunicazioni, che all'interpretazione letterale della norma in questione. Va, infatti, considerato che il termine « servizio », che in essa compare, afferisce (nel significato attribuitogli dalla legge) alle sole attività pubbliche, dato che le relative attività svolte da società private vengono in essa denominate « esercizio d'impianto di telecomunicazioni ». Per riflesso di tale interpretazione acquista significato anche il richiamo, peraltro ambiguo ai fini che interessano, all'aggravante dell'art. 635, n. 3 cod. pen., che potrebbe risultare menzionata nel citato art. 23 in virtù della natura pubblica del servizio considerato e non già per la « destinazione a pubblica fede » delle sue componenti, caratteristica questa riferibile anche alle trasmissioni delle emittenti private.

In tale ottica, la norma dell'art. 23 rappresenta il momento sanzionatorio della lesione di quelle sole situazioni giuridiche che la legge disciplina come pubbliche; essa, perciò, non può trovare applicazione — a meno di non violare il di-

¹⁸ Risulta il *leading case* in materia la sentenza *Chambre Crim.*, 3 agosto 1912, *D.*, 1913, I, p. 439; più recentemente: *Crim.*, 12 dicembre 1984, *D.*, n. 403. Per un resoconto storico dell'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali italiani — e sulle incerte soluzioni offerte inizialmente — L. SEVERINO, *op. cit.*, p. 147 s.

¹⁹ Quanto a tale elemento costitutivo del reato in rapporto ai beni immateriali: M.P. LUCAS DE LEYSSAC, *op. cit.*, p. 637.

²⁰ Si tratta della nota sentenza *Cass.*, *Chambre Crim.*, 8 gennaio 1979, *D.*, 1979, *Logabax*, con nota di P. CORLAY, *D.*, 1979, *I.R.*, p. 182. Per una pronuncia apparentemente analoga: *Cour de Cassation*, 29 aprile 1986, *Herbretreau*, *D.*, 1987, *Jur.*, p. 131, con nota di M.P. LUCAS DE LEYSSAC che evidenzia le differenze esistenti fra le due concrete fattispecie sottoposte all'esame della Corte.

vieto di ricorrere all'analogia in *malam partem* — nei confronti delle interferenze in danno d'impresе televisive private.

Il Pretore, pur escludendo l'applicabilità della norma speciale alla turbativa delle trasmissioni private, non ha conseguentemente ritenuto lecita tale condotta, ma vi ha ravvisato un fatto di danneggiamento di energie penalmente rilevante ai sensi dell'art. 635 cod. pen. Non si deve però ritenere che le differenze esistenti fra le due norme, ai limitati fini che interessano, consistano solo nella diversa natura (pubblica o privata) delle trasmissioni rese oggetto dei disturbi. Aderendo a tale conclusione, non s'individuerebbe, infatti, quale sia l'autonoma funzione assoluta, nell'ambito del sistema penale, dalla norma dell'art. 23 d.P.R. n. 156 del 1973. Ed, invero, il reato di danneggiamento previsto da tale norma si distingue da tutte le ipotesi speciali di danneggiamento (come ad esempio quelle previste dagli artt. 420 e 508 cod. pen.), in quanto queste comportano — in ragione del disvalore dell'evento²¹ — un aggravamento della pena comminata per la violazione comune; mentre l'art. 23 si limita a rinviare alle sanzioni già previste dall'art. 635 cod. pen. Per non assegnare alla norma un significato meramente pleonastico (contrastante con i riconosciuti principi ermeneutici)²² si dovrebbe conseguentemente affermare che il legislatore, limi-

tandosi ad estendere le pene previste per il danneggiamento comune ai fatti d'interferenza del servizio televisivo pubblico, abbia ritenuto che tali comportamenti non siano penalmente qualificati da altra norma incriminatrice, e dunque non a titolo dell'art. 635 cod. pen. Ne discenderebbe, peraltro, che il disturbo delle trasmissioni dovrebbe ritenersi punito nell'esclusivo caso in cui incida sul servizio pubblico. Non sarebbe dunque possibile verificare la punibilità di tali condotte sulla base dell'art. 635 cod. pen.

L'analisi di quest'ultima fattispecie consente tuttavia, di confutare tale obiezione. L'art. 23 contiene infatti almeno due dati differenziali rispetto all'art. 635 cod. pen., che ne giustificano l'introduzione in funzione d'integrazione della norma comune e non già di mero rinvio ad essa; essi consistono:

- a) nell'oggetto materiale del reato;
- b) nella descrizione della condotta lesiva.

Quanto al primo punto, va considerato che l'art. 23 ha riguardo sia a beni già riconducibili nell'ambito del danneggiamento comune — « opere ed oggetti inerenti alle telecomunicazioni » — sia a beni che in questa non potevano esser compresi, come i servizi, in quanto esulano dalla tutela apprestata dai reati contro il patrimonio ora in considerazione. Si può incidentalmente rilevare che la norma contribuisce, per quest'ultimo aspetto, ad un apprezzabile (seppur settoriale) adeguamento della tutela penale alla rilevanza economica assunta dalle attività produttrici di servizi.

In secondo luogo, la norma riveste una propria peculiarità anche nell'indicazione della condotta incriminata: che viene in essa descritta con una formula di carattere generale (« recar danno in qualsiasi modo ») che si distingue nettamente dalla dettagliata indicazione del tipo e della quantità del danno operata dall'art. 635 cod. pen. In ragione delle rilevate differenze si potrebbero ritenere sanzionati, a titolo dell'art. 23, anche atti lesivi del servizio di telecomunicazione d'incidenza irrilevante ai fini dell'art. 635 cod. pen.; come il semplice disturbo delle trasmissioni, che comporti un'alterazione minima seppur apprezzabile del suono e dell'immagine pur consentendone la fruizione²³. A conforto di

²¹ I rapporti fra le ipotesi speciali e quella comune di danneggiamenti sono inquadrati da F. BRICOLA, *Danneggiamento*, in *Enc. dir.*, vol. XI, Milano, 1962, p. 599 e da F. MANTOVANI, *Danneggiamento*, in *Noviss. Dig.*, vol. V, Torino, 1960, p. 113.

²² Ritiene applicabile ed efficace questo argomento interpretativo quantomeno in relazione a norme della medesima fonte formale G. TARELLO, *L'interpretazione della legge*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da A. CICU e F. MESSINEO, vol. I, t. 2, Milano, 1980, p. 371.

²³ Ma *contra* Cass., Sez. III, 26 marzo 1985, n. 5505, che esclude la configurabilità del reato previsto dall'art. 23 nel fatto del semplice disturbo del servizio radiotelevisivo, che non ne abbia provocato l'interruzione.

tali considerazioni si può rilevare che, ad altrimenti ritenere, non si comprenderebbe per quale ragione il legislatore, oltre a prevedere il danneggiamento di servizi di telecomunicazione, determinando così la sua penale qualificazione, abbia anche sentito la necessità di ribadire la punibilità del danneggiamento di « oggetti e opere » inerenti al servizio di telecomunicazioni, che è indubbiamente suscumbibile nella fattispecie comune.

Si potrebbe perciò concludere che pur esistendo un'area di coincidenza fra le norme in considerazione, l'art. 23 d.P.R. 1973, n. 156 conserva una sfera di autonomia prevedendo incriminazioni non riducibili al disposto dell'art. 635 cod. pen. ed estendendo l'area della penale rilevanza del danno, anticipandone la configurabilità. L'obiezione formulata non risulterebbe perciò concludente e rilevante ad escludere l'applicabilità della norma sul danneggiamento comune al disturbo delle telecomunicazioni private, purché vi si sostanzino gli estremi del fatto punibile richiesti dalla norma.

2. La questione che si pone circa la punibilità delle interferenze delle trasmissioni a titolo di danneggiamento comune sollecita considerazioni in parte diverse da quelle svolte in tema di furto per captazione abusiva dei programmi. Se, invero, i servizi e le informazioni non sono penalmente tutelati dall'art. 635 cod. pen.²⁴, altrettanto non può affermarsi aprioristicamente per le energie di cui le onde hertziane si compongono. Le energie sono, in forza del generale rinvio alla legge penale, operato dall'art. 624, comma 2, cod. pen., riconducibili nell'ambito operativo della fattispecie di danneggiamento²⁵; né alla configurabilità di tale reato ostano limitazioni derivanti dalla formulazione descrittiva della condotta, come, invece, avviene in relazione al reato di furto. Il danneggiamento, infatti, può sostanzarsi anche nel semplice « render inseribile » — termine di esteso significato²⁶ — che agevolmente può essere riconosciuto quale esito dell'abusiva interferenza.

Purtuttavia una qualche perplessità potrebbe determinarsi nel tentativo di ricondurre le particolari energie di cui le onde hertziane si compongono alla no-

zione di energia elaborata nell'ambito del diritto penale; è vero che tale concetto è stato costruito in parte massima, se non addirittura esclusiva, intorno alla fattispecie del furto (tanto che si è spesso addivenuti all'equiparazione fra energia tutelata dalla legge penale ed energia suscettibile di sottrazione), ma le caratteristiche dell'energia tutelata nell'ambito dei delitti contro il patrimonio possono esser ricavate agevolmente dalle indicazioni contenute nell'art. 624, comma 2, cod. pen., nonché con riguardo allo specifico bene protetto dai reati in questione.

I requisiti che l'energia deve presentare per essere attratta nell'orbita di tutela del patrimonio, sinteticamente, possono essere indicati nel suo valore economico e nella suscettibilità d'individuazione e misurazione²⁷.

Procedendo alla verifica della ricorrenza di tali presupposti nell'energia di cui l'onda hertziana si compone, il Pretore ha integralmente recepito i chiarimenti tecnici forniti dal perito in udienza, ed ha affermato che: l'energia trasportata dall'onda elettromagnetica è misurabile (come tutte le entità fisiche), e che le pertiene un valore economico: « dato che in essa consiste l'essenza fisica delle prestazioni delle aziende televisive, eliminando o sopprimendo le quali viene meno la possibilità di ricevere i programmi trasmessi »²⁸.

²⁴ Cfr., V. D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 1288.

²⁵ Ritengono che l'energia possa costituire oggetto di danneggiamento: F. BRICOLA, *op. ult. cit.*, p. 605, nt. 43; F. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 118.

²⁶ L'inservibilità consisterebbe nell'« inidoneità della cosa a svolgere in tutto od in parte, transitoriamente o con definitività, il ruolo cui essa è naturalmente destinata » (F. BRICOLA, *op. cit.*, p. 600); F. MANTOVANI, *op. ult. cit.*, p. 116, ritiene che il danno funzionale si possa realizzare, rispetto alle cose composte, senza alterare la forma o la sostanza delle cose che le compongono, e dunque anche semplicemente alterando l'ordine delle schede d'un archivio. V. MANZINI, *Trattato di diritto penale*, cit., p. 494 affermava che il danneggiamento si poteva realizzare nel semplice fatto di mescolare i caratteri tipografici nel cassetto in cui sono ordinati.

²⁷ S. PUGLIATTI, *op. cit.* ed in genere le opere citate alla precedente nota 16; inoltre, T.O. SCOZZAFAVA, *I beni e le forme giuridiche di appartenenza*, Milano, 1983, p. 392 s.

²⁸ Cfr. la sentenza pubblicata *supra* alla p. 646.

S'intende perciò come la ricorrenza delle caratteristiche dell'energia penalmente tutelata nell'onda hertziana costituisca la maggior difficoltà ai fini della configurabilità del reato di danneggiamento. Quanto alla misurabilità della forma di energia che interessa, la pronuncia pretorile si pone in apparente contrasto con le osservazioni su cui si è fondato il Tribunale francese, che ha escluso la sussistenza di tale caratteristica. Pare opportuno rilevare che in quest'ultima sentenza pur negandosi che la quantità di energia consumata per le trasmissioni televisive venga *attualmente* misurata dalle emittenti, si ammette che essa sia in astratto suscettibile di misurazione, quanto dovrebbe esser sufficiente per la realizzazione del presupposto in esame.

Quanto alla seconda caratteristica, si potrebbe, invece, considerare che il Pretore non riferisce all'energia delle onde hertziane un valore economico autonomo e specifico; ma si limita ad accertarne la sussistenza in ragione della funzione svolta dall'energia nell'ambito del servizio radiotelevisivo (così negando proprio l'autonoma rilevanza patrimoniale di detta energia). Invero, risulta particolarmente difficoltoso scindere — per le strette implicazioni funzionali che le collegano — la considerazione attribuita all'energia da quella riferita al servizio, tant'è che si potrebbe dubitare che l'energia impiegata nell'onda hertziana possa esser ritenuto un bene penalmente ed autonomamente tutelato. Al riguardo si potrebbe invero ripetere le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione²⁹ per escludere la punibilità a titolo di furto del c.d. scrocco telefonico, sulla base del rilievo che l'energia utilizzata tramite l'apparecchio telefonico non assume individuale rilievo, ma rappresenta una mera componente del servizio, da esso inscindibile²⁹.

Non è dubbio che ove si pervenga ad escludere la punibilità, *de jure condito*, delle interferenze e del disturbo delle

trasmissioni televisive private si lascerebbero impunte delle attività lesive anche di consistenti interessi patrimoniali, che necessiterebbero di tutela da parte del legislatore.

GIOVANNA CORRIAS LUCENTE

²⁹ Cass. Sez. II, 12 dicembre 1978, Tomezack; sull'argomento, inoltre, V. D'AMBROSIO, *op. cit.*, p. 1141.